

SEZIONE VALUTATIVA PTOF

A norma dell'art. 2 del D.Lgs. 62/2017 e art. 5 del D.P.R. 122/2009, la presente sezione valutativa è parte integrante del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF).

FINALITA' E MODALITA' DELLA VALUTAZIONE

In conformità all'art. 1 del D.Lgs 62/2017 “la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”.

Il processo di valutazione si articola in tre momenti:

1. la valutazione diagnostica o iniziale, finalizzata a individuare il livello di partenza degli studenti e ad accertare il possesso dei prerequisiti;
2. la valutazione formativa o in itinere, finalizzata a raccogliere informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento;
3. la valutazione sommativa o finale, che si effettua alla fine di ogni unità di apprendimento, alla fine del quadrimestre, alla fine dell'anno.

La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l'anno scolastico. A questo proposito ogni docente:

- attua la valutazione nella sua dimensione formativa, come processo che aiuta lo studente a crescere, evitandone il carattere sanzionatorio e selettivo;
- considera la valutazione come strumento di autoregolazione dell'attività didattica che consente di verificare l'efficacia delle strategie formative adottate e l'eventuale adeguamento/rimodulazione della progettazione;
- utilizza prove di verifica scritte, orali e pratiche, coerenti con il curriculum d'Istituto e in numero congruo, tali da consentire la misurazione delle prestazioni degli alunni;
- somministra prove costruite, in proprio, ed anche in team, in base al percorso affrontato;
- non omette mai l'espressione e la comunicazione della valutazione;
- motiva e documenta l'assegnazione dei voti.

COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE

Ogni studente ha diritto, secondo il DPR 122/2009 (e successive modifiche e integrazioni), ad una valutazione trasparente, tempestiva, equa e volta ad attivare un processo di autovalutazione che la/lo porti a individuare i propri punti di forza e di debolezze e a migliorare il proprio rendimento. Quindi l'Istituto assicura agli studenti e alle famiglie un'informazione sistematica ed esauriente sui risultati raggiunti in itinere, attraverso:

- assemblea di classe o consigli di classe aperti ai genitori;
- colloqui individuali antimeridiani e pomeridiani;
- comunicazione tempestiva del voto conseguito nelle diverse verifiche;
- comunicazioni del coordinatore di classe alle famiglie di assenze prolungate; situazioni di difficoltà nei risultati scolastici in una o più discipline; comportamenti non corretti da parte della classe, di un gruppo, di uno studente.

I ricevimenti, antimeridiani e pomeridiani, con le famiglie si terranno nei giorni stabiliti dal Piano delle Attività. Nel periodo di svolgimento, i ricevimenti avranno cadenza quindicinale; inoltre saranno garantite almeno 3 ore pomeridiane per quadrimestre. Il ricevimento può essere svolto in modalità online o in presenza in base alla libera scelta del docente e alle esigenze delle famiglie. Il ricevimento può essere svolto anche in orario pomeridiano.

VERIFICHE

Le prove di verifica costituiscono una rilevazione il più possibile oggettiva delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli studenti. Esse sono strumenti

- con cui lo studente prende consapevolezza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite, ma anche delle eventuali difficoltà in ordine al percorso acquisito;
- con cui il docente identifica gli esiti del suo insegnamento, in vista di una continua messa a punto delle metodologie didattiche e degli obiettivi.

Le prove vengono predisposte tenendo conto degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi di competenza previsti a livello nazionale per ciascuna classe e disciplina e degli obiettivi minimi (soglia di irrinunciabilità) per gli alunni con BES. Per gli alunni disabili le prove vengono predisposte in collaborazione con il docente di sostegno sulla base del Piano Educativo Individualizzato e per gli alunni DSA/BES vengono svolte tenendo in considerazione strumenti dispensativi e compensativi indicati nei PDP. Per gli studenti con PFP le prove vengono predisposte in base alle misure indicate nel PFP.

In particolare, le prove sono predisposte dai docenti tenendo presente:

- l'attinenza con le attività svolte;
- le reali possibilità dei singoli e della classe;
- il livello di difficoltà della prova e il suo valore rispetto alla valutazione complessiva.

Gli studenti, per un positivo sviluppo dell'autonomia e del controllo sul proprio apprendimento, in occasione di prove e di verifiche devono essere preventivamente e chiaramente informati su argomenti, tipologia e obiettivi della prova. Successivamente alla correzione, gli stessi devono essere tempestivamente informati dei risultati delle verifiche e valutazioni in itinere; delle eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati.

I risultati delle verifiche periodiche sono utilizzati ai fini della valutazione quadrimestrale, oltre che per eventuali interventi di recupero e di potenziamento.

Il numero delle prove previste a quadrimestre è di minimo 2 per le discipline che hanno un numero di 2 ore di insegnamento a settimana; di minimo 3 per le discipline che hanno almeno un numero di 3 ore di insegnamento a settimana. Resta fermo che nell'ultimo periodo del secondo quadrimestre si svolgeranno prove di recupero a discrezione del docente, in aggiunta alle 2/3 indicate sopra, destinate esclusivamente al recupero degli studenti in difficoltà (studenti che hanno una votazione inferiore alla sufficienza).

In merito al numero di prove per la disciplina di Educazione Civica, in considerazione dell'autonomia del Consiglio di Classe nell'organizzazione della disciplina, si autodetermina lo stesso Consiglio di Classe.

Le prove sono miste, vanno distribuite in modo uniforme nel corso dell'anno e rispecchiano quanto spiegato in classe e inserito nel registro elettronico.

VALUTAZIONE

La valutazione delle singole prove (scritte, orali, pratiche), espressa in forma numerica, segue i criteri/griglie/rubriche stabiliti per dipartimento disciplinare, allegati al PTOF.

La valutazione della prova tiene conto:

- della prestazione
- della situazione di partenza
- del percorso individuale di ciascuno studente
- delle capacità dell'alunno
- dell'impegno dimostrato
- dell'efficacia dell'azione formativa.

La valutazione quadrimestrale è un processo complesso che si avvale, oltre che delle verifiche disciplinari e interdisciplinari, anche:

- dei punti di partenza
- dei progressi conseguiti durante il periodo
- del potenziale
- dello stile cognitivo
- delle attitudini
- degli interessi
- delle motivazioni
- delle condizioni ambientali, fisiche ed emotive
- dell'efficacia dell'azione formativa
- della diagnosi DSA
- della certificazione di disabilità
- della cittadinanza/lingua-madre.

Pertanto la valutazione quadrimestrale non è in nessun modo la rigida risultanza della media aritmetica dei voti riportati nelle singole prove di verifica (scritte, orali e pratiche): il voto di fine quadrimestre esprime infatti una valutazione complessiva dello studente che tiene conto di tutti i fattori indicati.

In ogni caso resta fermo che:

- la media aritmetica del 5.5, 4.5, 3.5, 2.5 si approssima sempre rispettivamente a 6, 5, 4, 3.
- qualora la valutazione risultante dalla media aritmetica si discostasse fortemente dalla valutazione generale di fine quadrimestre, i genitori degli alunni ne verranno tempestivamente informati (prima dello scrutinio) e la decisione dei docenti in Consiglio di Classe verrà motivata in forma scritta.

Si ricorda inoltre che il Registro Elettronico consente di assegnare un diverso peso alle verifiche in base alla loro tipologia e natura docimologica (prova diagnostica, formativa, sommativa, etc.). Pertanto la media proposta dal Registro Elettronico è una media ponderata. Il peso della verifica va obbligatoriamente comunicato in via preventiva allo studente.

Laddove la valutazione dello studente nel primo e/o nel secondo quadrimestre sia insufficiente in una disciplina, il docente della disciplina compilerà in tutte le sue parti la scheda di recupero carenza sul registro elettronico.

In modo da garantire la migliore difesa all'Amministrazione, in caso di ricorso istruito al TAR per le valutazioni effettuate in sede di scrutinio, i docenti del Consiglio di Classe invieranno al Dirigente Scolastico una relazione entro 5 giorni dalla sua richiesta (anche nel caso in cui siano sospese o terminate le attività didattiche). La relazione sarà formulata a partire dalle richieste contenute nel ricorso.

PROVE DI RECUPERO DELLE CARENZE IN CASO DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI AMMISSIONE

Le prove si svolgono tra la fine di agosto ed inizio settembre dell'anno scolastico di riferimento e si svolgono in forma scritta (a meno di indicazioni specifiche contenute nei PDP). Laddove il docente lo ritenga opportuno, potrà integrare la valutazione con prova orale.

CRITERI DI AMMISSIONE/ NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Per l'ammissione alla classe successiva è necessario che lo studente riporti la votazione della sufficienza (6) in tutte le discipline. Pertanto il Consiglio di classe procederà alla sospensione del giudizio di ammissione con 1 insufficienza.

Scrutinio finale (giugno)

Criteri di non ammissione alla classe successiva (bocciatura):

- 3 insufficienze, di cui 2 gravi (4; 3; 2) e una lieve (5);
- 4 insufficienze non gravi (5);
- voto di condotta insufficiente.

Scrutinio di recupero dopo la sospensione del giudizio.

Il Consiglio di classe valuta se ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a 6 in una disciplina o in un gruppo di discipline che esprime un solo voto. Qualora il Consiglio di classe prenda tale decisione, lo studente è obbligatoriamente assegnato a un corso di recupero pomeridiano relativo alla disciplina interessata che si svolgerà nel primo quadrimestre dell'a.s. successivo.

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Per essere ammessi all'esame di Stato, gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alla prova Invalsi; c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso; d) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina (o in un gruppo di discipline che insieme esprimono un voto); e) aver conseguito la sufficienza in condotta. L'ammissione con l'insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline, che insieme esprimono un solo voto, incide sull'attribuzione del credito scolastico. L'insufficienza nella condotta determina, invece, la non ammissione all'esame.

RECUPERO E SOSTEGNO

Per garantire il successo scolastico, l'Istituto predispone un articolato piano di recupero, secondo le seguenti indicazioni.

Settimana del recupero: la scuola garantisce una settimana di interruzione della normale attività didattica; l'attività scolastica viene trasformata in recupero secondo le necessità degli studenti con carenze e attività di potenziamento per chi non abbia riportato valutazioni insufficienti. La sospensione dell'attività didattica per esigenze di recupero è obbligatoria al termine del primo

quadrimestre e può essere ripetuta più volte nel corso dell'anno in base alle esigenze riscontrate dai dipartimenti, dai consigli di classe, dal singolo docente.

Sportello didattico: questa modalità di intervento, che ha la natura di un sostegno e supporto in itinere, ha il vantaggio, rispetto al tradizionale corso di recupero, di essere più tempestiva e mirata alle esigenze degli studenti. L'intervento immediato, infatti, favorisce la comprensione degli argomenti e limita il numero delle insufficienze allo scrutinio intermedio e finale.

Corsi di recupero: l'Istituto attiva corsi di recupero pomeridiani dopo la chiusura del primo quadrimestre e al termine del secondo quadrimestre. In merito al primo quadrimestre, le discipline coinvolte, il numero dei corsi e il monte ore sarà stabilito in base al numero delle insufficienze fatte registrare alla fine del primo quadrimestre, con particolare riguardo alle tematiche più frequenti di criticità. In merito al secondo quadrimestre, i corsi di recupero devono essere erogati in tutte le discipline e per ogni studente che abbia riportato la sospensione del debito.

NORME di uso del Registro Elettronico PER I DOCENTI

I docenti utilizzano il Registro Elettronico per:

- apporre la propria firma giornaliera;
- rilevare presenze e assenze degli studenti;
- verificare e registrare i ritardi;
- comunicare a studenti e famiglie le valutazioni per specifica materia;
- assegnare i compiti da svolgere a casa;
- calendarizzare le verifiche;
- registrare le attività svolte e gli argomenti di programma affrontati;
- comunicare alle famiglie eventuali problematiche comportamentali e relazionali dello studente (note disciplinari);

Le valutazioni dei singoli studenti devono essere visibili solo allo studente coinvolto e alla famiglia interessata.

Le valutazioni delle prove orali devono essere comunicate entro 48 ore. Le valutazioni delle prove scritte devono essere comunicate entro 2 settimane.

Prima di essere inserite nel Registro del docente, le valutazioni delle prove (scritte, orali, pratiche) devono essere obbligatoriamente presentate, e motivate, in classe in modo da favorire la trasparenza della valutazione (art. 5 D.P.R. 122/2009) e promuovere l'autovalutazione (art. 1 D.Lgs. 62/2017).

Una volta inseriti nel Registro del docente, i voti non possono essere modificati. Laddove si riscontri un mero errore materiale, il docente può modificare il voto con apposita nota alla famiglia.

Poiché il Registro del docente raccoglie valutazioni che possono avere significato differente in ragione della natura docimologica (prova formativa, sommativa, certificativa, etc.), dei contenuti, del periodo dell'anno in cui viene svolta, si ribadisce che la media aritmetica proposta dal Registro elettronico ha un valore puramente indicativo.

Allo scopo di evitare inutili sovraccarichi, le verifiche:

- (1) devono essere calendarizzate per tempo (di norma, 5 giorni prima) sul Registro elettronico;
- (2) devono essere concordate con gli altri docenti del Consiglio di Classe;
- (3) devono essere distribuite in modo uniforme nel corso dell'anno;
- (4) devono rispettare le misure previste dai PEI, PDP e PFP.

I compiti in classe, di norma, vanno comunicati tramite Registro elettronico agli studenti entro 5 giorni prima del loro svolgimento. Non è consentito svolgere compiti in classe di due discipline diverse nella stessa giornata.

Gli eventuali compiti assegnati tramite Registro Elettronico per essere svolti a casa devono sempre essere obbligatoriamente presentati e spiegati dal docente durante l'attività in classe. Inoltre devono essere segnati nel Registro del docente entro il primo pomeriggio della giornata in cui sono stati assegnati, salvo casi eccezionali e motivati (per es. mancata funzionalità della rete).

L'assegnazione dei compiti e le successive verifiche devono tenere conto degli impegni previsti dai PFP e dal PTCO. Le studentesse e gli studenti impegnati nel pomeriggio precedente alla lezione nel PTCO sono esonerati dallo svolgimento dei compiti a casa.

Le Note disciplinari inserite nel registro elettronico vengono utilizzate dai docenti del Consiglio di Classe per segnalare comportamenti dello studente in violazione dei Regolamenti d'Istituto e di Disciplina o delle norme di legge. Le note devono essere leggibili esclusivamente dallo studente coinvolto e dalla famiglia interessata. Le note devono essere inserite durante l'ora di lezione, salvo casi eccezionali e motivati. Nei suddetti casi, vanno inserite entro la giornata in cui le stesse sono assegnate.

NORME di utilizzo del Registro Elettronico PER I COORDINATORI DI CLASSE

Il coordinatore di classe utilizza il registro elettronico per:

- controllo assenze per validità dell'anno scolastico e segnalazione situazioni di inadempienza dell'obbligo scolastico al Dirigente Scolastico;
- comunicazione di attività della classe o dello studente fuori aula (visite e viaggi d'istruzione; gare sportive, attività di PCTO, etc.);
- monitoraggio note disciplinari;
- comunicazioni alle famiglie di situazioni di difficoltà nei risultati scolastici in una o più discipline (almeno con cadenza bimestrale nel primo quadrimestre e mensile nel secondo quadrimestre), comportamenti non corretti da parte della classe, di un gruppo, di uno studente;
- preparazione dello scrutinio con: verifica compilazione da parte dei docenti della "schEda carenze"; verifica del corretto inserimento dei voti da parte di tutti i membri del Consiglio di Classe; proposta del voto di comportamento; raccolta informazione varie relative agli studenti (numero di ore di presenza per la validità dell'anno scolastico, sanzioni disciplinari, etc.).
- gestione della procedura relativa ai debiti e ai recuperi.

VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO PER FREQUENZA.

Dall'a.s. 2010/11, con l'entrata in vigore della riforma della scuola secondaria, secondo l'articolo 14, comma 7 del PDR 22 giugno 2009 n. 122: "ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente per quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo".

Si precisa che le motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite sono da intendere secondo quanto segue: 1) Gravi motivi di salute 2) Malattie croniche certificate 3) Gravi motivi personali e familiari 4) Provenienza da altri paesi 5) Rientro nel paese d'origine 6) Frequenza scuole estere 7) Attività sportive (coni) 8) Mancata frequenza dovuta a condizione di disabilità 9) Adesione a confessioni religiose (legge n. 156/1988; n. 101/1989) Tali assenze devono essere giustificate al momento del verificarsi delle circostanze.